

**Edizione di martedì 4 Giugno 2019**

## **AGEVOLAZIONI**

**La nuova disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche**

di **Debora Reverberi**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Acconto Imu/Tasi 2019: gli immobili locati a canone concordato**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**Auto aziendali: trattamento Iva e fatturazione elettronica**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IVA**

**Rivalsa dell'Iva da accertamento preclusa se il cliente è estinto**

di **Marco Peirolo**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Limiti al “realizzo controllato” per l'apporto dell'usufruttuario**

di **Fabio Landuzzi**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La nuova disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche***

di **Debora Reverberi**

L'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) (cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#).

Si tratta di un **ristrutturazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche** che affronta i seguenti aspetti:

- ambito applicativo **soggettivo** (platea dei soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza)
- ambito applicativo **oggettivo** (natura e forma dell'erogazione pubblica);
- **regime sanzionatorio** (entità delle sanzioni e decorrenza).

**La nota congiunta Assonime e Cndcec del 06.05.2019** "*Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del Decreto Crescita*" analizza puntualmente le novità apportate sul tema dal **Decreto Crescita**.

Per quanto concerne l'**ambito applicativo soggettivo** la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti **due categorie di operatori**:

- **associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;**
- **imprese che esercitano attività di cui all'articolo 2195 cod. civ..**

Gli obblighi informativi consistono in generale nella **pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti** sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario e sono di seguito riassunti con riferimento alle due categorie di operatori disciplinate rispettivamente ai novellati [commi 125 e 125-bis](#) dell'[articolo 1 L. 124/2017](#):

Ambito applicativo soggettivo	Modalità di pubblicazione delle informazioni	Termine
<p>Associazioni di tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 13 L. 349/1986</p> <p>Associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 D.Lgs. 206/2005</p> <p>Associazioni, fondazioni, onlus</p> <p>Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998</p>	<p>Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche:</p> <p><b>nei propri siti internet</b></p> <p>o</p> <p><b>in analoghi portali digitali</b></p>	<p><b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b></p>
<p><b>Gli imprenditori soggetti all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese esercenti:</b></p> <p>un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;</p> <p>un'attività intermedia nella circolazione dei beni;</p> <p>un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;</p> <p>un'attività bancaria o assicurativa;</p> <p>altre attività ausiliarie delle precedenti</p>	<p>Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche:</p> <p><b>in nota integrativa del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato</b></p> <p>o</p> <p>per soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, <b>nei propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili</b></p> <p>o</p> <p>in assenza di sito internet, sui <b>portali digitali delle associazioni di categoria</b></p>	<p><b>Entro il termine di approvazione del bilancio annuale</b></p> <p><b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b></p> <p><b>Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione</b></p>

L'**ambito oggettivo** di applicazione degli obblighi di trasparenza riflette **la ratio legis: evidenziare elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico.**

Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque **di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.**

Sono **escluse** dalla disciplina in esame:

- **le agevolazioni fiscali**, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso

dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

- le erogazioni pubbliche di **natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**;
- gli **aiuti di Stato** e gli **aiuti *de minimis*** iscritti al **registro nazionale degli aiuti di Stato**;
- **erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00** nel periodo considerato.

**Il regime sanzionatorio, in vigore dal 01.01.2020**, equipara le due categorie di operatori destinatari della disciplina e prevede, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza, **una sanzione di ammontare pari all'1% dell'erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.**

In caso di contestazione e di ulteriore inottemperanza **nei 90 giorni successivi** la sanzione è particolarmente onerosa, comportando **la restituzione integrale delle somme ricevute.**



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Acconto Imu/Tasi 2019: gli immobili locati a canone concordato***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **prossimo 17 giugno** – il 16 giugno cade di domenica – scade il termine per il versamento dell'**acconto** dell'**Imu** e **Tasi** relative all'anno **2019**. Per il calcolo delle imposte dovute va considerato quanto **deliberato** per l'anno 2018, anche se *“nulla vieta ... che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni Imu e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto”* all'anno precedente, *“il contribuente possa fa riferimento alle delibere relative”* all'anno in corso *“anche per il pagamento dell'acconto”* (precisazione IFEL del 8.5.2015).

Si ricorda che, dal 2019, non opera più il **blocco degli aumenti** che ha trovato applicazione dal 2016 al 2018, in virtù del quale i Comuni (salvo quelli in dissesto o derivanti da fusione) negli ultimi 3 anni non hanno potuto **incrementare** il carico fiscale complessivo dato dai tributi locali rispetto a quello in vigore nel 2015.

L'effetto della novella recata dalla **Legge di Stabilità 2019** avrà, però, effetto nella determinazione del **saldo 2019**, atteso che, come detto, per il prossimo acconto valgono, in generale, le **delibere del 2018**.

Per il resto, fatto salvo che per i **fabbricati di categoria D** non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono variati i **coefficienti** da utilizzare per il calcolo della base imponibile Imu (si veda il **D.M. 6.5.2019**), la disciplina dei due tributi risulta **confermata**.

Particolare rilevanza assumono gli **immobili locati a canone concordato**, poiché, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 6-bis, D.L. 201/2011](#), per essi trova applicazione la **riduzione del 25%** dell'**Imu** e **Tasi “ordinariamente” dovute**.

È bene chiarire che il beneficio deriva da una **disposizione di legge** non derogabile dalla delibera del comune, la quale invece può – non deve – prevedere in aggiunta **aliquote ridotte** dedicate a tale fattispecie.

Per poter beneficiare dello **sconto del 25%**, tuttavia, è **necessaria** la **“certificazione”** di **conformità del contratto rispetto all'Accordo Territoriale di riferimento** rilasciata da almeno una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali.

Al riguardo, l'[articolo 1, comma 8, D.M. 16.1.2017](#) stabilisce, infatti, che *“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere **assistite**, a loro richiesta, dalle rispettive*

*organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i **contratti non assistiti**, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte **di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo**, della **rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali**".*

Sul tema, la [risoluzione AdE 31/E/2018](#) ha confermato che per i **contratti** di locazione a canone concordato "**non assistiti**", l'attestazione rilasciata dall'organizzazione firmataria **esplica effetti** anche ai fini del conseguimento di tutte le **agevolazioni fiscali**.

Si deve, però, tener conto che l'obbligo dell'attestazione di conformità **non riguarda** i contratti **non assistiti**:

- **stipulati** prima dell'entrata in vigore del **D.M. 16.1.2017**, quindi stipulati **fino al 14.3.2017**, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto è avvenuta in data 15.3.2017;
- stipulati anche dal 15.3.2017, qualora **non risultino in essere Accordi Territoriali** che abbiano **recepito** le disposizioni recate dal **D.M. 16.1.2017**.

Pertanto, in questi casi è **sempre possibile** beneficiare della **riduzione del 25% dei tributi**, fermo restando il rispetto dei parametri per la determinazione del **canone annuo di locazione**.

All'eventuale carente versamento è applicabile la **sanzione del 30%**; è tuttavia possibile fruire dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

In quest'ultimo caso la **misura della sanzione applicabile** all'importo non versato ammonta:

- **allo 0,1%** per un giorno di ritardo, **allo 0,2%** per 2 giorni di ritardo, **allo 0,3%** per 3 giorni di ritardo, e così via fino al 14° giorno di ritardo con riferimento al quale la riduzione è pari all'1,4%;
- **all'1,5%** in caso di regolarizzazione **dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza**;
- **all'1,67%** in caso di regolarizzazione **dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza**;
- **al 3,75%** in caso di regolarizzazione **dal 91° successivo alla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione**.

Seminario di specializzazione

**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Auto aziendali: trattamento Iva e fatturazione elettronica***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'**acquisto**, l'**utilizzo**, la **manutenzione** e, più in generale, la **gestione** dei **veicoli** nell'ambito di un'attività di impresa richiede, dal punto di vista fiscale, la verifica del trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette.

Il **trattamento ai fini Iva dei veicoli aziendali** varia infatti in relazione al tipo di veicolo – **autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore**, etc. – e all'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa, professionista o agente di commercio (utilizzo promiscuo, esclusivo, dato in uso ai dipendenti, amministratore, etc.).

L'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) dispone regole e limiti all'esercizio della detrazione Iva sull'acquisto/leasing/noleggio di determinate categorie di veicoli stradali, secondo l'uso degli stessi da parte del soggetto passivo d'imposta.

Tali **limitazioni oggettive** all'esercizio della detrazione Iva sono state introdotte nell'ordinamento nazionale nel rispetto della **sesta direttiva Iva comunitaria** ([Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977](#)) che consentiva agli Stati membri di **inibire il diritto alla detrazione** in riferimento all'imposta assolta sugli autoveicoli, in via transitoria ed in ragione di specifiche esigenze di ordine congiunturale del Paese membro.

Il citato [articolo 19-bis1, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) dispone che *“l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento”* salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

La disposizione in commento non si applica, inoltre, quando i predetti **veicoli** formano **oggetto dell'attività propria dell'impresa** nonché per gli **agenti e rappresentanti di commercio**.

Per **veicoli stradali a motore** si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente **adibiti al trasporto stradale di persone** o beni la cui massa massima autorizzata **non supera 3.500 kg** e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della **lett. c)** dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione ([risoluzione 6/DPF del 20.02.2008](#)).



Chiarita la definizione di veicoli stradali a motore, occorre distinguere l'**utilizzo del veicolo** da parte dell'impresa o del professionista.

In linea generale, **possiamo distinguere le seguenti ipotesi:**

- **uso esclusivo come bene strumentale o oggetto dell'attività** (detrazione Iva al **100%**);
- **uso non esclusivo ma inerente all'attività dell'impresa, arte o professione** (detrazione Iva al **40%**);
- **uso promiscuo del veicolo assegnato al dipendente o all'amministratore** (detrazione Iva al **40%**);
- **uso promiscuo del veicolo messo a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo** (detrazione Iva al **100%**).

I **costi accessori all'utilizzo del veicolo** come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, etc., seguono le **medesime disposizioni Iva previste per l'acquisto** (o leasing o noleggio).

Dal **1° gennaio 2019** è in vigore l'**obbligo della fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia: anche le compravendite di veicoli a motore e i relativi costi connessi (si pensi, ad esempio, al **rifornimento** con conseguente **abrogazione della scheda carburante**) rientrano nel perimetro della fatturazione in **formato xml**.

L'acquisto di un mezzo aziendale a motore non comporta problematiche particolari, in quanto, al ricevimento della **fattura in formato xml tramite lo Sdl**, occorre registrarla sul registro Iva acquisti operando la **detrazione dell'imposta come descritto in precedenza** (40% o 100% a seconda dei casi).

La **cessione di un veicolo aziendale**, invece, richiede qualche accortezza in più, visto che il trattamento ai fini dell'applicazione dell'Iva **varia in relazione alla detrazione scontata sull'acquisto** del mezzo.

Pertanto, la **rivendita di beni per i quali l'Iva sull'acquisto è stata detratta integralmente sarà imponibile Iva**, indipendentemente dalla tipologia di acquirente (sia esso un soggetto passivo di imposta o un privato consumatore). Così, ad esempio, **l'autovettura venduta ad un dipendente**, con Iva detratta integralmente in sede di acquisto, sarà **fatturata con Iva al 22%**.

Diverso è il caso della rivendita di un mezzo per il quale era stata detratta solo **parzialmente l'imposta sull'acquisto**: tale cessione richiede che la base imponibile sia **limitata alla corrispondente detrazione effettuata**.

Esemplificando, la **cessione di un'autovettura aziendale acquistata nel 2015** (Iva detratta al 40%) sarà **imponibile per il 40%** del prezzo di vendita mentre la **restante parte (60%)**, deve essere **fatturata fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)**, riportando nel tracciato xml la **Natura operazione "N2"** e l'indicazione del campo **"Bollo virtuale"** con



importo di **2 euro**.

Si ricorda, infine, che nel caso di auto **acquistata da un privato** oppure con il **regime del margine** ex [articolo 36 D.L. 41/1995](#) o **esente** [articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972](#), la successiva cessione rientra nel “**Regime del margine DL 41/1995 – beni usati**”: in tal caso, la **fattura elettronica di cessione richiede la Natura operazione “N5”**.



## IVA

---

### ***Rivalsa dell'Iva da accertamento preclusa se il cliente è estinto***

di **Marco Peirola**

**L'estinzione del cessionario/committente esclude il diritto del cedente/prestatore di portare in detrazione la maggiore imposta accertata, allorché la stessa verrà versata, a titolo definitivo, all'Erario.**

È il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello n. 176 del 31 maggio 2019](#), sull'applicazione dell'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), che – al fine di garantire il **rispetto del principio di neutralità** nelle ipotesi di pagamento a titolo definitivo della **maggiore Iva accertata** – riconosce al cedente/prestatore, destinatario dell'avviso di accertamento, la possibilità di **esercitarne la rivalsa** e al cessionario/committente il **diritto di detrarre l'imposta** addebitatagli una volta pagata.

Tale disposizione, infatti, dopo la modifica introdotta con il **D.L. 1/2012**, prevede che ***“il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”***.

La **cessazione dell'attività** e la **perdita dello status di soggetto passivo** da parte del cessionario/committente rendono **tecnicamente impossibile**, da un lato, l'**effettivo esercizio del diritto alla rivalsa** da parte del cedente/prestatore che ha **versato l'Iva accertata all'Erario** e, dall'altro, l'**esercizio del diritto alla detrazione** da parte del cessionario/committente.

Tuttavia, in ossequio ai **principi di neutralità e proporzionalità**, si potrebbe ritenere che debba essere riconosciuto al cedente/prestatore che ha versato la maggiore Iva accertata il **diritto alla detrazione**.

A sostegno di tale assunto, rileverebbe l'indicazione contenuta nella [circolare AdE 35/E/2013](#) (§ 3.5), in cui l'Agenzia delle Entrate, nell'affrontare il tema della rivalsa, a seguito di **fusione per incorporazione**, dell'Iva accertata nei confronti della **società incorporata per prestazioni di servizi rese alla società incorporante**, ha chiarito che quest'ultima – se ha **versato l'Iva accertata nei confronti della società incorporata**, relativa ad operazioni rese nei suoi stessi confronti – può **esercitare la detrazione**.

Già con la [risposta all'interpello n. 84 del 26 novembre 2018](#), l'Agenzia ha **escluso la rivalsa** a far data **dalla cancellazione del cessionario/committente dal Registro delle imprese** ai sensi dell'[articolo 2495 cod. civ.](#) che ha comportato l'**estinzione societaria definitiva**.

Nessuna rilevanza è stata riconosciuta alla circostanza che, per effetto di un'**operazione straordinaria di fusione per incorporazione**, il soggetto che ha titolo ad effettuare la **rivalsa** (fornitore incorporante) è venuto a **coincidere** con quello che la dovrebbe **subire** (acquirente incorporato), rendendo tecnicamente impossibile l'**esercizio della rivalsa dell'Iva** accertata nei confronti dell'acquirente dei beni/servizi cui afferisce l'imposta.

Nella citata risposta, è stato infatti evidenziato come l'esclusione della rivalsa discenda dalla **natura privatistica della rivalsa** di cui all'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) e dal fatto che la stessa inerisca non al rapporto tributario, ma ai **rapporti interni tra contribuenti**.

D'altronde, in caso di **mancato pagamento dell'Iva da parte dell'acquirente del bene/servizio**, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario ma non incassata è quella di **adire l'ordinaria giurisdizione civilistica**.

In più, sempre nella [risposta all'interpello n. 84/2018](#), è stato rilevato che, nello specifico caso in esame, **data l'identità della compagine societaria tra la società istante e la cessata acquirente**, la scelta di chiudere definitivamente quest'ultima, con preclusione della futura rivalsa, è **imputabile alla volontà manifestata dagli stessi soci** dell'istante successivamente all'inizio del controllo fiscale.

Inoltre, l'istante ha dichiarato, in sede di **documentazione integrativa**, di non avere intrapreso, pur avendone facoltà, **alcuna azione volta a rendere effettivo il diritto di rivalsa dell'Iva accertata**, nei confronti della **società cessionaria**, con riferimento alle rate versate, nei termini definiti in sede di adesione, neanche nell'arco temporale in cui ne avrebbe avuto facoltà, cioè nel periodo compreso tra la **data di perfezionamento dell'adesione** e la **data degli eventi successivi** che hanno condotto alla **chiusura della partita Iva** e alla cancellazione definitiva della medesima società dal Registro delle imprese.

Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha concluso affermando *"che la società istante abbia posto in essere **comportamenti incompatibili con la volontà di esercitare la rivalsa facoltativa di cui all'articolo 60, comma settimo, del d.P.R. n. 633/1972**, tali da pregiudicarle definitivamente l'esercizio del predetto diritto"*.

Con il nuovo documento di prassi, cioè la [risposta all'interpello n. 176/2019](#), l'Agenzia – a fondamento dell'**esclusione della rivalsa in capo al cedente/prestatore** – considera **di per sé sufficiente** l'intervenuta **estinzione del cessionario/committente**, che *"fa sì che il **diritto di rivalsa**, pur astrattamente riconosciuto, debba ritenersi in tale ipotesi **non esercitabile**"*.

Di conseguenza, **l'unica possibilità consentita al cedente/prestatore** per il recupero dell'Iva pagata all'Erario ma non incassata è quella di **adire l'ordinaria giurisdizione civilistica**.

Master di specializzazione

# IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Limiti al “realizzo controllato” per l’apporto dell’usufruttuario***

di **Fabio Landuzzi**

La [risposta resa dall'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello n. 147/2019](#) si è occupata dell'applicazione del regime di c.d. “**realizzo controllato**” – ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#) – al caso del **conferimento in società del diritto di usufrutto** sulle partecipazioni della società “scambiata”; il **conferente**, che può essere, indifferentemente, **persona fisica** che opera al di fuori del regime di impresa, oppure **società**, in cambio dell'**apporto del diritto di usufrutto** sulle partecipazioni della “scambiata” può ricevere, di norma, a sua volta, l'**usufrutto delle partecipazioni** emesse dalla **società conferitaria**, oppure la **piena proprietà** di queste ultime, ove si realizzasse, nell'ambito di una siffatta operazione, anche una sorta di **indiretto consolidamento con la nuda proprietà**.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria dapprima dà conto del fatto che le **condizioni essenziali** per l'applicazione del regime di “**realizzo controllato**” di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) sono due:

1. che i **soggetti scambianti acquisiscano la qualifica di “soci” della società conferitaria**;
2. che per effetto del conferimento la conferitaria acquisisca, oppure integri, **il controllo di diritto della società “scambiata”**.

Nella succitata **risposta**, l'Amministrazione si esprime affermando che, quanto al **primo dei requisiti suddetti**, esso sarebbe **certamente realizzato** presso colui che **apporta la nuda proprietà** delle partecipazioni nella società “scambiata” e che **in cambio riceve la nuda proprietà – o la piena proprietà** – delle partecipazioni nella conferitaria, in quanto costui, in esito dell'operazione, giunge ad acquisire la condizione di **socio della conferitaria**.

Quanto poi al **secondo dei due requisiti**, questo non avrebbe impatto sulla posizione del soggetto conferente, perché toccherebbe la **conferitaria**; questo requisito è, come dire, **immanente nella stessa operazione** perché se così non fosse, ossia **se la conferitaria non acquisisse il controllo di diritto** della “scambiata”, neppure troverebbe spazio applicativo il regime di “**realizzo controllato**” di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

**Il problema** si pone invece, secondo la prospettazione dell'Amministrazione, per **colui che apporta il diritto di usufrutto sulle partecipazioni** della società “scambiata” ove questi **non ricevesse in cambio la piena proprietà** delle partecipazioni della conferitaria.

Perché questa **criticità**?

Secondo l'Amministrazione, conferendo il diritto di usufrutto sulla partecipazione nella società "scambiata" e ricevendo **in cambio**, a sua volta, "solo" **il diritto di usufrutto sulle partecipazioni della conferitaria**, questo soggetto **non realizzerebbe la prima delle due suddette condizioni** per accedere al regime di realizzo controllato: ossia, **non potrebbe dirsi titolare di una "partecipazione al capitale sociale" della conferitaria**.

Solo ove ricevesse la **piena proprietà delle partecipazioni** emesse dalla **conferitaria**, anche per tale soggetto sarebbe ammesso **l'accesso al regime di realizzo controllato**.

La posizione assunta dall'Amministrazione riguardo alla **condizione dell'usufruttario "ante e post"** può forse trovare un **fondamento formale** in precedenti di prassi (vedi la [circolare 320/1997](#)) come pure in un certo orientamento notarile (vedi **Massima del Triveneto H.G.34**). **Non è però del tutto soddisfacente**.

Dal punto di vista generale, negare il realizzo controllato proprio all'apporto dell'usufruttuario, che di norma incorpora il **diritto di voto sulle partecipazioni**, pone nel concreto un **ostacolo al conferimento** anche da parte del titolare della corrispondente nuda proprietà: infatti, **l'usufruttario che non può accedere al realizzo controllato** sarà penalizzato nel partecipare all'operazione e quindi **meno propenso** ad effettuarla, a meno di non ricevere la piena proprietà delle partecipazioni della conferitaria; il che pone un tema negoziale non indifferente.

Sotto il **profilo tecnico**, poi, se il diritto di **usufrutto non viene qualificato, ai soli fini dell'applicazione del realizzo controllato, come una forma di "partecipazione al capitale"**, ciò sembra andare **in contrasto con quanto invece è acclarato nella disciplina dei capital gains**.

Ci si domanda, infatti, **se possa essere davvero equilibrato configurare, da una parte, l'apporto del diritto di usufrutto su partecipazioni come un conferimento di partecipazioni al capitale** di una società ai fini del **capital gain** ma, dall'altra parte, **non considerare l'usufrutto come una forma di "partecipazione al capitale"** della società quando si tratta di accedere al regime di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

Master di specializzazione  
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **La tua patria è il mondo intero**

Lorenzo Marsili


Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 192

Il futuro scivola di mano a sette miliardi di esseri umani divisi nelle loro impotenti comunità nazionali. Il grande scarto fra un mondo in tumultuosa trasformazione e una politica nazionale divenuta inconcludente avanspettacolo è sotto gli occhi di tutti. La crisi globale del nostro tempo vede un complesso di sfide economiche, ecologiche, tecnologiche e migratorie che nessuno Stato nazionale è più in grado di governare. Il risultato è una straordinaria provincializzazione delle nostre forme politiche rispetto alle prove che l'umanità si trova ad affrontare. Schiacciati fra una storia oramai mondiale e una politica rimasta tragicamente ancorata alla dimensione nazionale, ci ritroviamo tutti quanti come soggetti coloniali in un impero senza volto. Solo un nuovo internazionalismo e la costruzione di un nuovo movimento di liberazione mondiale potrà restituire alla democrazia il potere di guidare e non subire il futuro. Da dove cominciare? Non dalle tante proposte astratte di riforme istituzionali, ma da un nuovo protagonismo civico e da un nuovo modo di intendere la politica e il nostro ruolo nel mondo. È una sfida che parte da noi e che proietta proprio l'Europa e il suo destino al centro della scena.





## **I Goldbaum**

Natasha Solomons

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 480

Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito con la pietra bianca più bella d'Austria, sorge il palazzo dei Goldbaum, una famiglia di influenti banchieri ebrei. In città si dice che siano così ricchi e potenti che, nelle giornate uggiose, noleggiino il sole perché brilli per loro. Ben poco accade, dentro e fuori la capitale, su cui non abbiano voce in capitolo, e meno ancora senza che ne siano a conoscenza. Persino nei fastosi palazzi di Casa d'Asburgo. Rinomati collezionisti di opere d'arte, mobili di squisita fattura, ville e castelli in cui esporli, gioielli, uova Fabergé, automobili, cavalli da corsa e debiti di primi ministri, i Goldbaum, com'è costume delle cosmopolite dinastie reali d'Europa, si sposano tra loro. Perché gli uomini Goldbaum continuino a essere ricchi e influenti banchieri è necessario, infatti, che le donne Goldbaum sposino uomini Goldbaum e producano piccoli Goldbaum. Anche la giovane, ribelle Greta Goldbaum deve rassegnarsi alla tradizione di famiglia e dire addio alle sue scapestrate frequentazioni nella ribollente Vienna del primo decennio del Novecento, sposando Albert Goldbaum, un cugino del ramo inglese della famiglia. Per una ragazza della sua estrazione sociale il matrimonio è una delle spiacevolezze della vita da affrontare prima o poi, e con questo spirito Greta lascia Vienna per la piovosa Inghilterra. A Temple Court, dove si trasferisce, la ragazza si sente estranea persino a se stessa: la nuova famiglia la tratta con rispetto, la servitù con deferenza e Albert è cortese e sollecito. Ma la sua presenza riesce a essere opprimente come una coperta pesante in una nottata troppo calda, e tra i due giovani si instaura una gelida, sottile antipatia. Al punto che Lady Goldbaum, la madre di Albert, decide di donare alla ragazza un centinaio di acri come dono di nozze, un giardino dove sentirsi finalmente libera da ogni costrizione. Alla silenziosa contesa di Temple Court si aggiunge, però, il fragore di ben altro conflitto: la prima guerra mondiale, il tragico evento che spazzerà via l'intero vecchio ordine su cui l'Europa si era retta per secoli. La corsa agli armamenti è tale che persino gli influenti Goldbaum, benché abituati a lavorare con discrezione dietro le quinte dei governi e delle dinastie reali, non possono alterarne il corso. Per la prima volta in duecento anni, la famiglia si troverà su fronti opposti e Greta dovrà scegliere: la famiglia che ha creato

in Inghilterra o quella che è stata costretta a lasciare in Austria.



### **Volevo essere una vedova**

Chiara Moscardelli

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 216

---

Che fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com'è potuto accadere? Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai lettori e all'analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove sperava di accasarsi e invece ha trovato sciame di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a chiederle perché sia sola. Così, pur di non essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto!



### **Il guardiano della collina dei ciliegi**

Franco Faggiani

Fazi editore

Prezzo – 16,00

Pagine – 230

Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, Shizo venne notato giovanissimo per l'estrema abilità nella corsa. Grazie al sostegno dell'Università di Tokyo e agli allenamenti con Jigoro Kano, futuro fondatore del judo, Shizo ebbe modo di partecipare alle Olimpiadi svedesi del 1912 dove l'imperatore alla guida del paese, desideroso di rinforzare i rapporti diplomatici con l'Occidente, inviò per la prima volta una delegazione di atleti. Dopo un movimentato e quasi interminabile viaggio per raggiungere Stoccolma, Shizo, già dato come favorito e in buona posizione nella maratona, a meno di sette chilometri dal traguardo, mancò il suo obiettivo e, per ragioni misteriose anche a se stesso, sparì nel nulla dandosi alla fuga. Da qui ha inizio la storia travagliata di espiazione e conoscenza che porterà il protagonista di questo libro dapprima a nascondersi per la vergogna e il disonore dopo aver deluso le aspettative dell'imperatore, poi a trovare la pace come guardiano di una collina di ciliegi. Intrecciando realtà e fantasia, il romanzo di Franco Faggiani descrive la parabola esistenziale di un uomo che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a ricongiungersi con il proprio destino saldando i conti con il passato.



### **Andare per Matera e la Basilicata**

Eliana Di Caro

Il Mulino

Prezzo – 12,00

Pagine – 164

A lungo Basilicata ha voluto dire Cristo si è fermato a Eboli (1945). Una immagine forte e dolente, che non esaurisce però la ricchezza di quel mondo, salito all'attenzione internazionale prima con l'inserimento dei Sassi fra i siti Unesco nel 1993, poi con Matera capitale europea della cultura 2019. Ad accompagnarci nell'itinerario che si snoda tra vari centri lucani, alcune guide di eccezione: non solo Carlo Levi, visceralmente legato ad Aliano, ma anche Pier Paolo Pasolini, innamorato degli antichi rioni materani, Rocco Scotellaro, sindaco di Tricarico, poeta e scrittore, Giovanni Pascoli, che insegnò al liceo classico di Matera per due anni, la poetessa cinquecentesca Isabella Morra, straziata nella rocca di Valsinni, Albino Pierro e la sua Tursi, Leonardo Sinisgalli, mai dimentico di Montemurro. Su tutti, Orazio e la sua Venosa.

